

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5729 del 11/12/2019
Oggetto	CALISESI E BIONDI S.R.L., con sede legale e deposito oli minerali in Comune di Cesena(FC), via Benvenuto Cellini n. 150. Autorizzazione alla variazione in misura superiore al 30% della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali esistente ad uso commerciale sito in Comune di Cesena(FC), via Benvenuto Cellini n. 150.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5929 del 10/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno undici DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: **CALISESI & BIONDI S.R.L.**, con sede legale e deposito oli minerali in Comune di Cesena(FC), via Benvenuto Cellini n. 150. Autorizzazione alla variazione in misura superiore al 30% della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali esistente ad uso commerciale sito in Comune di Cesena(FC), via Benvenuto Cellini n. 150.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- il Regio Decreto Legge 02/01/1933 n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934 n. 367, ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934 n.1303, dettano la disciplina di riferimento per lavorazione ed il deposito degli oli minerali;
- gli artt. 8-9 del D.P.R. 28 giugno 1955 n. 620, la L. 28 maggio 1959 e gli artt. 1-4 della L. 7 maggio 1965 n. 460 hanno attribuito ai prefetti alcune competenze in materia di depositi di oli minerali;
- il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 420 ha introdotto semplificazioni nelle procedure di concessione per l'installazione degli impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"* stabilisce che le attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali sono libere su tutto il territorio nazionale (art. 1 comma 2) e che sono sottoposte per alcune tipologie ad autorizzazione (art. 1 comma 56);
- l'art. 1 comma 55 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 attribuisce alla competenza della Regione le funzioni amministrative di autorizzazione delle attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali;
- il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n.128 che riordina la disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL;
- il Decreto legge 09 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35, all'art. 57 tratta gli aspetti relativi a *"Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio"*, attribuendo alla competenza del Ministero dello Sviluppo Economico le autorizzazioni delle attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali ricomprese tra le *"infrastrutture ed insediamenti strategici"*;

Considerata la nota ministeriale n. 0000165 del 7 ottobre 2004 con la quale il Ministero delle Attività Produttive ha fornito le prime indicazioni in merito all'attuazione della legge 23 agosto 2004 n. 239 di riordino del settore energetico ed in particolare ha indicato che, in attesa dell'individuazione di nuovi criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 *"Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali"*;

Visti:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e energia;
- in particolare l'art. 17 della L.R. n. 13/2015, per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'art. 14, comma 1, lettera n), relative a oli minerali e GPL, di cui all'art. 1, comma 56 della Legge 23/08/2004, n. 239 e di cui al D.Lgs. 22/02/06, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173, del 21/12/2015, di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti settoriali di depositi di oli minerali e GPL;

Visto che:

- a) con Decreto Prefettizio n° 56/2004/Oli Min rilasciato in data 07/04/2004, la Ditta Calisesi & Biondi, avente sede legale in Comune di Cesena (FC), via B. Cellini n. 150, era stata autorizzata a gestire un deposito di oli minerali per uso commerciale sito in comune di Cesena (FC), via B. Cellini n. 150 con la seguente composizione:
- n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc 200 per gasolio;
 - n. 3 serbatoi metallici interrati terra da mc. 50 cad. = mc. 150 per benzina super senza piombo;
 - n. 3 serbatoi metallici interrati da mc. 50 cad = mc. 150 per gasolio;
 - accumulo in fusti ed imballi vari fino a mc. 20 di olio lubrificante;
- capacità geometrica complessiva del deposito mc. 520 (cinquecentoventi).
- b) la Prefettura di Forlì-Cesena ha provveduto ad inoltrare in data 28/02/2006 all'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena (assunto al prot. prov.le n. 18008 del 03/03/2006), il fascicolo relativo al deposito di oli minerali per uso commerciale della Ditta Calisesi & Biondi s.r.l. sito in comune di Cesena (FC), via B. Cellini n. 150;

Considerato che:

- a) in data 14/05/2019 la Ditta Calisesi & Biondi s.r.l. ha presentato a questa Agenzia Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Forlì-Cesena (protocollo PG/2019/75925) la richiesta di modificare la costituzione del deposito in questione, attraverso la dismissione di n. 1 serbatoio metallico fuori terra per gasolio da mc. 200;
- b) a seguito della modifica richiesta il deposito avrà la seguente composizione :
- n. 3 serbatoi metallici interrati terra da mc. 50 cad. = mc. 150 per benzina super senza piombo;
 - n. 3 serbatoi metallici interrati da mc. 50 cad = mc. 150 per gasolio;
 - accumulo in fusti ed imballi vari fino a mc. 20 di olio lubrificante;
- capacità geometrica complessiva del deposito mc. 320 (trecentoventi);
- c) la Ditta comunica inoltre di voler rimuovere anche un secondo serbatoio metallico fuori terra da 250 mc che era già stato dismesso e non faceva più parte del deposito oli minerali a seguito del decreto prefettizio di prot. n. 56/2004/Oli Min emesso in data 07/04/2004 ma veniva utilizzato come riserva idrica;

Dato atto che la modifica richiesta dalla Ditta Calisesi & Biondi necessita di autorizzazione da parte di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena in quanto si tratta di una variazione superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio, come specificato alla lettera d) del comma

56 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, di un deposito di oli minerali non ricompreso tra le "infrastrutture ed insediamenti strategici";

Evidenziato che questa Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha inviato alla Ditta la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con nota del 19/06/2019 protocollo PG/2019/96901 e richiesto i pareri di rispettiva competenza all'Agenzia delle Dogane di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena e alla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini;

Considerato che il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Forlì-Cesena con protocollo n. 0009938 del 28/06/2019 ha comunicato ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, assunto al prot. n. PG/2019/103124 del 01/07/2019, che la Ditta doveva presentare per la modifica in oggetto la richiesta di parere di conformità ai Vigili del Fuoco secondo le procedure previste dal DPR 151/11 e dal DM 07/08/2014;

Dato atto che:

- la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini con nota protocollo 26613/U del 21/10/2019 (assunta al PG/2019/161805 di Arpae) ha deliberato con provvedimento n. 76 del 17/10/2019 di *"esprimere parere favorevole, ferma restando la sussistenza di tutte le condizioni, incluse quelle di salvaguardia ambientale, sanitaria ed in generale di sicurezza, oggetto di verifica da parte degli organismi competenti"*;
- il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Forlì-Cesena con protocollo n. 00015153 prat. n. 9312 del 14/10/2019 (trasmesso ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena dalla Ditta in data 22/10/2019 PG/2019/162713) ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:
 1. il serbatoio di gasolio, prima della rimozione, dovrà essere opportunamente bonificato;
 2. l'impianto idrico antincendio dovrà garantire le prestazioni di portata, pressione ed autonomia possedute prima della rimozione del serbatoio fuori terra, destinato a riserva idrica;
 3. a lavori ultimati e prima della messa in esercizio, il Titolare /il Responsabile Legale dell'attività è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 151/11 relativi all'esercizio dell'attività, ed inoltre dovrà presentare la segnalazione certificata di cui all'art. 4 comma 1 D.P.R. 151/11 (SCIA) e relativa richiesta del Certificato di prevenzione incendi per le attività ricadenti nella categoria "C";
- l'Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena con nota protocollo 15477/RU del 02/12/2019 (assunta al PG/2019/187222 di Arpae) ha comunicato il nulla osta alla realizzazione delle modifiche indicate;

Evidenziato che l'art. 4 co. 8 del D.P.R. 420/94 prevede che il Comune esprima una valutazione di conformità dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni dei piani regolatori e che le modifiche il parere di conformità debba essere richiesto qualora le stesse comportino occupazione di nuove aree;

Valutato, per le motivazioni espresse al punto precedente e per il fatto che le modifiche richieste non comportano occupazione di nuove aree, di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla modifica in oggetto anche senza aver ricevuto dal Comune di Cesena una risposta alla richiesta di parere del 19/06/2019;

Dato atto che alla domanda di modifica del deposito in oggetto è allegata l'attestazione datata 13/05/2019, a firma del Geom. Gilberto Mambelli, circa l'assenza di contaminazione delle matrici ambientali dovuta all'utilizzo dei serbatoi e l'integrità delle strutture di contenimento dei serbatoi;

Considerato che per quanto riguarda il deposito di oli minerali si tratta della dismissione di n. 1 serbatoio metallico fuori terra per gasolio da mc. 200, a tetto fisso, in lamiera saldata, posto in un bacino di contenimento costruito in calcestruzzo;

Valutato che la tipologia costruttiva del serbatoio sopra evidenziata e l'attestazione sopra richiamata del tecnico incaricato Geom. Gilberto Mambelli consentono di autorizzare la dismissione del serbatoio senza la necessità di prescrivere l'esecuzione di un piano di indagine ambientale volto a valutare anche attraverso verifiche analitiche l'eventuale superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui alla Tabelle dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., causato dalla presenza del serbatoio in oggetto e dal suo utilizzo;

Tenuto conto che l'art. 2 del D.M. 11 gennaio 1995 prevede che l'esercizio delle opere indicate ai punti 12. (Riduzione della capacità di stoccaggio) e 13. (Smantellamento di singoli impianti e serbatoi di stoccaggio) dell'Allegato A non sia subordinato all'effettuazione del collaudo previsto dall'art. 11 del D.P.R. 420/94;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società CALISESI & BIONDI S.R.L., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 19/06/2019, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0044318_20190619;

Acquisito, altresì, tramite la banca dati nazionale antimafia in data 31/07/2019 il nulla-osta antimafia relativo alla Società CALISESI & BIONDI S.R.L.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019 recante *"Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra"*;

Dato atto che il Responsabile procedimento Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Dr. Silvestroni Cristian, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del responsabile del procedimento;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 1 comma 56 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, la Ditta **CALISESI & BIONDI S.R.L.**, con sede legale in Comune di Cesena (FC), via B. Cellini n. 150, ad apportare al deposito di oli minerali per uso commerciale, sito in Comune di Cesena (FC), via B. Cellini n. 150, le modifiche indicate in narrativa alle seguenti condizioni:

1. A modifica effettuata il deposito di oli minerali in questione avrà la seguente nuova composizione:
 - n. 3 serbatoi metallici interrati terra da mc. 50 cad. = mc. 150 per benzina super senza piombo;
 - n. 3 serbatoi metallici interrati da mc. 50 cad = mc. 150 per gasolio;
 - accumulo in fusti ed imballi vari fino a mc. 20 di olio lubrificante;con capacità geometrica complessiva del deposito pari a mc. 320 (trecentoventi).
2. Alla Società titolare dell'autorizzazione **è fatto obbligo** di :

- a) **rispettare le prescrizioni** indicate nel parere di conformità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena prot. n. 00015153 - prat. n. 9312 del 14/10/2019 di seguito riportate:
- il serbatoio di gasolio, prima della rimozione, dovrà essere opportunamente bonificato;
 - l'impianto idrico antincendio dovrà garantire le prestazioni di portata, pressione ed autonomia possedute prima della rimozione del serbatoio fuori terra, destinato a riserva idrica;
 - presentare al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, a lavori ultimati, e prima della messa in esercizio, il Titolare /il Responsabile Legale dell'attività è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 151/11 relativi all'esercizio dell'attività, ed inoltre dovrà presentare la segnalazione certificata di cui all'art. 4 comma 1 D.P.R. 151/11 (SCIA) e relativa richiesta del Certificato di prevenzione incendi per le attività ricadenti nella categoria "C" ed indicati sul retro della nota n. 00015153 – prat. n. 9312 del 14/10/2019 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- b) **iniziare i lavori** di modifica del deposito **entro 6 mesi** dalla data di rilascio della presente autorizzazione, dandone preventiva comunicazione scritta ad Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), Comune di Cesena (PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena -riferimento pratica 9312 (PEC: com.forli@cert.vigilfuoco.it) e Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena (PEC: dogane.forli@pec.adm.gov.it);
- c) **concludere i lavori** di modifica del deposito **entro 1 anno** dalla data di inizio lavori di cui precedente punto, dandone tempestiva comunicazione scritta ad Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), Comune di Cesena (PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena -riferimento pratica 9312 (PEC: com.forli@cert.vigilfuoco.it) e Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena (PEC: dogane.forli@pec.adm.gov.it). A tale comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata apposita dichiarazione in cui si attesta l'avvenuta disattivazione delle attrezzature e dei serbatoi dal ciclo produttivo/commerciale e si rende conto dell'effettuazione delle operazioni di svuotamento dei serbatoi e delle tubazioni dai fluidi o residui ancora contenuti nei manufatti, di pulizia del serbatoio e delle tubazioni, con il conseguente corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
- d) mantenere il deposito di oli minerali, così come modificato con il presente atto, costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione.
3. Resta fermo che, nel caso in cui nel corso dei lavori di modifica del deposito (rimozione dei serbatoi fuori terra) venga accertato il superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui alla Tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m, la Ditta CALISESI & BIONDI S.R.L. dovrà attivare presso le autorità competenti le procedure di bonifica dei siti contaminati definite nel Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
4. Le eventuali future modifiche del deposito che comportino variazione inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali possono essere liberamente effettuate dalla Ditta titolare, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi. Nell'eventualità della realizzazione di tali variazioni si richiede alla Ditta titolare di fornire ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena una preventiva comunicazione che consenta di mantenere aggiornato il quadro descrittivo del deposito. Nel caso particolare in cui tali modifiche comportino la dismissione di serbatoi esistenti la Ditta dovrà svolgere adeguati accertamenti volti a verificare che l'utilizzo degli stessi non abbia causato contaminazioni delle matrici ambientali.

5. Le eventuali future modifiche del deposito che comportino variazione pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali e la dismissione completa del deposito dovranno essere oggetto di una preventiva autorizzazione da richiedere ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 56 lettere b) e d) della L. 23/08/2004, n. 239.
6. La presente autorizzazione ha valore esclusivamente ai fini di quanto specificato nella Legge 23 agosto 2004 n. 239 e non esonera la Ditta titolare da ogni successivo adempimento di legge a fini edificatori, ambientali, sanitari, fiscali, di sicurezza e di prevenzione incendi.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta, all'Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e al Comune di Cesena.

*La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(*Dr. Mariagrazia Cacciaguerra)*

**Firmata digitalmente secondo le norme vigenti*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.